



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 47 del 12/04/2017

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' FIGLI DI DIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI TRE CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PRESSO LA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ANNO IN CORSO.

L'anno 2017, addì dodici del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 5

ASSENTI:0

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Cristina Vazzoler;

Premesso che con nota ns. prot. n. 2240 del 22.02.2017, la Comunità Figli di Dio, con sede a Firenze e presente sul nostro territorio, rivolge domanda di patrocinio e contributo per un ciclo di tre concerti che si svolgeranno presso la Chiesa di Santa Lucia a Vigliano Biellese nei giorni 2 luglio, 8 ottobre e 12 novembre 2017;

Dato atto che con nota del 29 marzo u.s., la Comunità Figli di Dio richiede anche un contributo quale rimborso spese per l'organizzazione del ciclo di concerti, indicando un preventivo massimo di circa 3000,00 euro (noleggio pianoforte e compenso artisti) cui aggiungere i costi per la realizzazione dei materiali divulgativi (circa 40 locandine e pieghevoli-invito, nel numero di 300);

Esaminata la bozza di locandina allegata alla nota suddetta, da cui è possibile appurare l'alta professionalità dei musicisti coinvolti;

Ritenuto di voler promuovere la divulgazione della grande musica classica, vista anche la particolare importanza della rassegna musicale e l'alto livello artistico che la contraddistingue;

Ritenuto quindi di patrocinare tale iniziativa e di quantificare il contributo massimo erogabile in € 300,00 in relazione alle spese per l'organizzazione e la divulgazione dell'evento, dando atto che la liquidazione avverrà solo successivamente alla presentazione di dettagliato rendiconto dell'iniziativa;

Evidenziato che:

- l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. - al comma 9 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”

- Di fronte ad una situazione così perentoria parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l’attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all’Ente che “gestiscono” svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell’Ente),
- l’art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l’azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all’art. 2, comma 4, lettera b), prevede “la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione”;
- l’art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell’art. 118 della Costituzione;

Richiamato il parere della Corte dei Conti, Lombardia, n. 89/2013, secondo cui risulta esclusa dal divieto di erogazione di contributi, previsto dal D. L. n. 95/2012 (c.d. spending review), l’attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente locale;

Precisato poi che:

- nel caso in questione non si configura alcun vincolo per il beneficiario del contributo comunale di promuovere l’immagine dello sponsor e pertanto non si tratta di sponsorizzazione nel senso vietato dal Legislatore, né le spese relative rientrano nei divieti succitati;
- risulta del tutto evidente che la finalità dell’iniziativa organizzata è concorde con le attività di competenza dell’Ente locale;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 22/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri diretti ed indiretti a carico dell’ente, quantificabili come sopra riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Rilevato che, ai sensi del regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 162 del 29.12.2010, modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012 e successivamente integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza”, le proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa, oltre che dai pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, devono essere corredate del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta del responsabile che attesta la regolarità tecnica delle stesse;

Precisato che il presente provvedimento ha per oggetto l’erogazione di contributi e non la liquidazione di un corrispettivo derivante da un affidamento di un lavoro, servizio o fornitura pubbliche e che, pertanto, non trova applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 136/2010, in merito al CIG e conto corrente dedicato, e dall’art. 6 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, relativamente al DURC;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/12 che così recita: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”;

Visto l'art. 9 della legge 102/2009 che prevede che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Visto l'art 48, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 15 del 10/06/2013;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di concedere il patrocinio comunale alla Comunità Figli di Dio per l'organizzazione di un ciclo di 3 concerti di musica classica presso la Chiesa di Santa Lucia nell'anno 2017;

Di quantificare in € 300,00 il contributo massimo erogabile a parziale copertura delle spese da sostenersi per l'organizzazione e divulgazione degli eventi;

Di impegnare la somma di € 300,00 sul cap. 05021.04.0010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI, bilancio 2017;

Di dare atto che si procederà all'erogazione a seguito di dettagliata rendicontazione;

Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 47 DEL 12/04/2017

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' FIGLI DI DIO
PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI TRE CONCERTI DI MUSICA
CLASSICA PRESSO LA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ANNO IN CORSO.**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 11/04/2017

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore Affari
Generali**

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in essa indicata ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267

Numero Impegno:

38606

Vigliano Biellese, 11/04/2017

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico**

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. 399

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/04/2017

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico
